

CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N. 95/2014

N. MECC. 201403968/89

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2014

Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta ordinaria, nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza della Presidente Nadia CONTICELLI e dei Consiglieri:

AGLIANO	GARCEA	RASO
BARBIERI	GENCO	SATURNINO
BORIO	IATI'	SCAGLIOTTI
CATIZONE	LEDDA	SCAVELLO
COSTA	LICARI	SCIRETTI
D'ALARIO	MARTELLI	TKALEZ
DE GASPERI	MO	TODARELLO
DEL VENTO	MOIOLI	ZITO

E quindi in totale, con la Presidente, n. 25 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri: SATURNINO - LICARI – TKALEZ. In totale n. 22 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAPOLONGO per discutere in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

ART. 42 COMMA 2. RINNOVO CONCESSIONE PER ANNI QUATTRO DEI LOCALI SITI IN PIAZZA REBAUDENGO 23 ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA.

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. RINNOVO CONCESSIONE PER ANNI QUATTRO DEI LOCALI SITI IN PIAZZA REBAUDENGO 23 ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA.

La Presidente, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:

Con delibera del Consiglio Circoscrizionale del 16/03/2006 (n. mecc. 200601988/89) veniva assegnato in concessione alla Cooperativa Sociale Progetto Tenda lo stabile sito in piazza Rebaudengo 23.

Scopo prefisso della Cooperativa era quello di realizzare un progetto denominato "Famiglie Insieme", grazie ad un contributo della Compagnia San Paolo e della Fondazione Paideia, rivolto a bambini della fascia d'età da 0 a 3 anni ed in particolare finalizzato al sostegno di genitori (prioritariamente fasce deboli, in particolare extracomunitari), in un'ottica di prevenzione al disagio mediante attività rivolte a genitori e bambini, al costo poco più che simbolico di 10 euro mensili a famiglia.

L'attività è iniziata dalla primavera 2007 ed è stata attuata dalla Cooperativa con esiti positivi in stretta collaborazione con la Circoscrizione 6 ed i servizi Socio-Assistenziali che operano sul territorio, oltre che con la Divisione Servizi Educativi.

Con delibera circoscrizionale del 29 marzo 2011 (mecc.n. 20111889/89), riscontrata la valutazione positiva dell'attività da parte della Divisione Servizi Educativi, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività, la concessione è stata rinnovata per anni tre.

La Cooperativa con nota del 24 febbraio 2014, ha presentato la relazione sull'attività svolta e la descrizione per la continuazione del progetto denominato "Famiglie Insieme", sempre rivolto a famiglie con bambini nella fascia di età tra 0 e 3 anni, che si propone di promuovere azioni di sostegno e accompagnamento alla genitorialità presso il Centro Bambini e Genitori "Arcobirbaleno" di Piazza Rebaudengo, 23 chiedendo contestualmente il rinnovo della concessione dei locali.

A tale proposito, si rileva che l'attività condotta dalla Cooperativa Sociale Progetto Tenda Onlus, rivolta ai bambini residenti, con particolare attenzione alle situazioni di indigenza e disagio sociale, ha carattere sostitutivo di un servizio istituzionale e la civica amministrazione ha confermato l'interesse al mantenimento del servizio stesso. La Cooperativa realizza tale servizio senza costi per la città, in quanto si avvale di finanziamenti privati.

Si rileva inoltre che la Cooperativa rappresenta un riferimento rilevante anche per i Servizi Socio Assistenziali della Circoscrizione 6, come previsto nell'accordo di collaborazione del 31/10/2013 prot. 14855 per conto dei quali ha realizzato, insieme ad altri soggetti, il progetto "Uscire dal guscio" consistente in laboratori espressivi, pensati per favorire la partecipazione sia dei bambini normodotati che per quelli con una lieve disabilità; l'accordo citato prevede peraltro la realizzazione di futuri progetti, tra i quali la proposta dal titolo "l'Uovo fuori dal cesto".

Tali considerazioni hanno indotto la Circoscrizione 6 ad avviare la procedura per il rinnovo della concessione dei locali onde evitare l'interruzione dell'attività sociale in essere, che è peraltro pienamente conforme agli obiettivi circoscrizionali, coinvolgendo a tal fine il Settore Promozione della Sussidiarietà, della Salute e Famiglia e l'Area Servizi Sociali – Servizio Minori.

La Direzione Servizi Educativi, con nota del 14 luglio prot. 10995, in considerazione dell'attività di sostegno e di accompagnamento alla genitorialità svolte presso il Centro Bambini e Genitori "Arcobirbaleno", facente parte della rete dei Centri della Città, ha espresso parere favorevole.

Il 30 giugno 2014 è stata convocata la I Commissione Circoscrizionale straordinaria, nel corso della stessa sono state discusse la relazione sulla attività svolta e la richiesta concessione per la prosecuzione dell'attività.

La proposta di concessione è stata esaminata nella riunione del Gruppo di Lavoro Interassessorile svoltasi il giorno 22 luglio 2014, che nel merito ha evidenziato il carattere istituzionale dell'attività svolta dalla Cooperativa Progetto Tenda e l'interesse della Civica Amministrazione al mantenimento del servizio stesso, svolto d'intesa con la Divisione Servizi Educativi della Città oltre che del rapporto di stretta collaborazione stabilitosi con i Servizi Socio Assistenziali della Circoscrizione 6. Per tali ragioni il Gruppo di Lavoro, in accoglimento della proposta della Circoscrizione 6, ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione per quattro anni, con l'applicazione di un canone di concessione pari al 10% del canone di mercato pari a euro 787,50 all'anno, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento" per la concessione dei beni immobili comunali ad enti e associazioni" n. 214, ed in conformità con gli indirizzi attuativi di cui alla deliberazione n. mecc. 201001760/008 della G.C. del 20 aprile 2010. (all. 2)

La manutenzione ordinaria dei locali in concessione è posta a carico del Concessionario, così come le spese per le utenze di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono e la tassa raccolta rifiuti.

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale 2012-4257/008 del 31/7/2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 1/9/2014.

Le utenze intestate alla Cooperativa Sociale Progetto Tenda a.r.l., a servizio dell'immobile di Piazza Rebaudengo, 23 sono le seguenti:

Riscaldamento: PDR 09951204819542 - n. contatore 0008040219

Energia elettrica: POD IT020E00565440

Acqua: codice presa 0010018948/690 – n. contatore 590805057

Per quanto sopra esposto si propone pertanto il rinnovo della concessione dello stabile sito in piazza Rebaudengo 23 alla Cooperativa Sociale Progetto Tenda per anni quattro al canone annuo di Euro 787,50.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc 0601389/002), il quale fra l'altro, all'art.42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;
- visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo n.267 del 18 agosto 2000 ;
- dato atto che i pareri di cui al art.49 del suddetto T.U sono:

favorevole sulla regolarità tecnica; favorevole sulla regolarità contabile; viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZONALE

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed associazioni" e preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Gruppo di Lavoro Interassessorile, il rinnovo della concessione per anni 4 (quattro), decorrenti dalla esecutività della determina dirigenziale, alla "Cooperativa Sociale Progetto Tenda" Presidente sig.ra Cristina Avonto con sede legale in Torino, Via Michele Coppino 51, Partita Iva 07789840019 dei locali municipali ubicati al piano terreno dello stabile di piazza Rebaudengo 23, per un totale di mq. 125, con applicazione del canone annuo di Euro 787,50 come indicato negli indirizzi attuativi contenuti nella deliberazione n. mecc. 2010 01760/008 della G. C. del 20 aprile 2010 per l'applicazione del citato Regolamento, ed alle condizioni dell'allegata convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 1).
- 2) di demandare, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti e Associazioni", a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione dell'atto di concessione nel quale troveranno disciplina i reciprochi diritti ed obblighi delle parti, copia della stessa sarà inviata ai Servizi Centrali e alle Divisioni competenti.
- 3) di dare atto che la Cooperativa Sociale Progetto Tenda ha presentato apposita dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010 in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.
- 4) Si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di V.I.E., come risulta dal documento allegato;
- 5) La dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera E, Legge 190/2012 è stata acquisita e conservata agli atti del servizio;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, il seguente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. IV comma del citato testo Unico.

Risultano fuori dall'aula i Consiglieri: MOIOLI – SCAGLIOTTI – SCIRETTI – BORIO – CATIZONE – COSTA – GARCEA.

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI 15 VOTANTI 15 FAVOREVOLI 15 CONTRARI / ASTENUTI /

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed associazioni" e preso atto del parere

favorevole espresso in merito dal Gruppo di Lavoro Interassessorile, il rinnovo della concessione per anni 4 (quattro), decorrenti dalla esecutività della determina dirigenziale, alla "Cooperativa Sociale Progetto Tenda" Presidente sig.ra Cristina Avonto con sede legale in Torino, Via Michele Coppino 51, Partita Iva 07789840019 dei locali municipali ubicati al piano terreno dello stabile di piazza Rebaudengo 23, per un totale di mq. 125, con applicazione del canone annuo di Euro 787,50 come indicato negli indirizzi attuativi contenuti nella deliberazione n. mecc. 2010 01760/008 della G. C. del 20 aprile 2010 per l'applicazione del citato Regolamento, ed alle condizioni dell'allegata convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 1).

- 2) di demandare, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti e Associazioni", a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione dell'atto di concessione nel quale troveranno disciplina i reciprochi diritti ed obblighi delle parti, copia della stessa sarà inviata ai Servizi Centrali e alle Divisioni competenti.
- 3) di dare atto che la Cooperativa Sociale Progetto Tenda ha presentato apposita dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010 in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.
- 4) Si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di V.I.E., come risulta dal documento allegato;
- 5) La dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera E, Legge 190/2012 è stata acquisita e conservata agli atti del servizio;

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 15 – VOTANTI 15 – FAVOREVOLI 15) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Allegato 1

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN PIAZZA REBAUDENGO N. 23.

Art. 1 OGGETTO

La Città assegna alla Società Cooperativa Sociale Progetto Tenda, di seguito denominato concessionario, con sede legale in via Coppino n. 51, 10154 Torino, Partita Iva 07789840019, rappresentata dal Presidente sig.ra Cristina Avonto, nata a Torino il 06/02/1970 residente a Torino in via La Salle n. 10, C.F.VNTCST70B46L219O, l'utilizzo dello stabile di piazza Rebaudengo n. 23, come da unita planimetria costituente l'allegato 1, corrispondenti a mq. 125.

Art. 2 DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

I locali oggetto del presente disciplinare sono utilizzati per la realizzazione di un progetto rivolto a famiglie italiane e straniere con figli piccoli, articolato in attività ed iniziative volte a sostegno della genitorialità, con particolare attenzione alla condizione delle madri sole o in situazione di marginalità.

Le condizioni per la concessione dei locali sono contenute nel presente disciplinare, con divieto d'ogni uso incompatibile con le finalità indicate.

Il concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, il godimento dell'immobile oggetto del presente disciplinare a nessun titolo e per nessuna causale.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

In tale caso il complesso dovrà essere riconsegnato, libero e sgombro da persone e cose, nello stato in cui si trova, senza che la Città sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

Art. 3 DURATA

La concessione avrà la durata di anni 4 (quattro) con decorrenza a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della determina dirigenziale consequenziale all'approvazione della delibera del Consiglio Circoscrizionale. La Città si riserva di richiedere l' utilizzo, totale o parziale, dello stabile nel caso in cui emergano particolari o indifferibili necessità.

Alla scadenza non si rinnoverà automaticamente. Pertanto il concessionario dovrà presentare eventuale domanda di rinnovo entro il 180 giorno precedente la data di scadenza contrattuale, nelle forme di rito e con le modalità stabilite dal vigente Regolamento per la concessione d'immobili ad Enti ed Associazioni.

Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per giustificati motivi con preavviso di mesi 6; in tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 6 senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente.

Art. 4 REVOCA

La Città di Torino si riserva la facoltà di esigere la restituzione dell'immobile in qualsiasi momento, con un preavviso di mesi 3, in caso di mancato adempimento delle finalità ed obblighi previsti nel presente disciplinare o, in ogni caso, per ragioni di pubblico interesse.

La Città di Torino potrà inoltre esigere la restituzione dell'immobile qualora l'Associazione non attui, o ritardi senza giustificato motivo la realizzazione delle eventuali opere e/o degli interventi necessari a rendere idonea la struttura alla destinazione di cui all'art. 2. Inoltre si riserva di richiederne un utilizzo parziale in caso di necessità che emergessero per l'organizzazione di servizi a favore delle famiglie in seguito alla progettazione in corso.

In tal caso il complesso dovrà essere riconsegnato libero, in tutto o in parte, sgombro da persone o cose, nello stato in cui si trova, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo e risarcimento a qualsiasi titolo, impregiudicato il diritto di risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Alla scadenza, o al momento del rilascio, in caso di restituzione anticipata, l'immobile dovrà essere riconsegnato alla Città in buono stato d'uso e manutenzione.

Art. 5 CONSEGNA

L'immobile è consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da usi o difetti dell'immobile o connessi a pregiudizio dell'utilizzo dello stesso o di una sua parte, conseguente a vizi o difetti della cosa. Non risultano presenti beni mobili e attrezzature di proprietà della Circoscrizione.

Art. 6 MANUTENZIONE

Il concessionario provvederà a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in ragione all'uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del concessionario s'intendono anche gli eventuali oneri di progettazione, collaudo, acquisizione d'autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme nonché la relativa agibilità dell'immobile. E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dell'immobile, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e prevenzione incendi relativi, all'abolizione delle barriere architettoniche e ogni altro onere previsto dalla legge, e la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idraulici.

Ogni intervento tecnico sui locali, esclusa la manutenzione ordinaria, acquisito il nulla osta della Circoscrizione, deve essere preventivamente autorizzato dai competenti uffici tecnici della Città.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati da lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Art. 7 RIPARAZIONI E RESTAURI

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri e obblighi previsti a carico del concessionario dall'art. 6, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno sia all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che riterrà opportuni, a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera d'abbellimento e di restauro dello stabile senza obbligo alcuno o rimborso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

Art. 8 PROPRIETA'

Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi degli artt. 934 e 936 del Codice Civile, sono acquisite per accessione in proprietà della Città dal momento della loro esecuzione senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Art. 9 CANONE

Il canone annuo determinato in Euro 787,50, dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione in un'unica rata annuale anticipata. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in conformità a pretese od eccezioni di sorta.

In caso di revoca della concessione l'Amministrazione Comunale conserverà per intero il canone per l'anno in corso.

Art. 10 UTENZE

Le spese relative al telefono, all'acqua, all'energia elettrica, riscaldamento e tassa rifiuti, sono a carico del concessionario, con onere, giuridico ed economico, di stipula dei contratti con le aziende erogatrici dei rispettivi servizi.

La conduzione dell'impianto termico rimane a carico della Città.

Art.11 MOROSITA'

Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini stabiliti, così come la sub concessione o il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, produrranno la decadenza della concessione.

Art. 12 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario tenuto a stipulare un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, nulla escluso, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile e relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza.

Il concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento previsto in termini di polizza dalla Compagnia Assicuratrice sarà liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali scoperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Art. 13 RESPONSABILITA'

Il concessionario terrà l'Amministrazione Comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il concessionario manleva la Città da qualsiasi responsabilità o questione connessa con l'uso del bene e la gestione dello stesso.

Art. 14 ACCERTAMENTI

Nel stabile dato in concessione l'Amministrazione Comunale potrà far disporre, dagli Enti preposti, accertamenti ed operazioni nell'interesse ed a tutela dell'Amministrazione.

Art. 15 RICONSEGNA

Al termine della concessione il concessionario dovrà restituire l'immobile e le strutture nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto della concessione con tutte le migliorie eventualmente apportate e senza alcun onere per la Città. Della riconsegna dovrà farsi constare con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

ART. 16 Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il soggetto affidatario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente sarà quello di Torino.

ART. 17 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Circoscrizione 6. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione

Per accettazione del presente disciplinare composto da 17 articoli.

Il Direttore di Circoscrizione Dott.ssa Gabriella Tetti Il Presidente della Società Cooperativa Sociale Progetto Tenda Cristina Avonto